



FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI PER L'ACQUA

"Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci." (Gandhi)



DOCUMENTO DI OSSERVAZIONI AL PIANO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Il Comitato per l'Acqua Bene Comune della Provincia di Varese intende sottoporre all'attenzione dell'Ufficio d'Ambito il presente documento dove sono contenute le proprie osservazioni al Piano d'Ambito riguardante la futura gestione del SII del nostro territorio.

PREMESSA

Per elaborare il presente documento, il Comitato ha fatto fede a quanto espresso dal 60% dei cittadini italiani nei due quesiti del referendum abrogativo dello scorso Giugno 2011. Ovvero che la gestione del Servizio Idrico Integrato deve restare fuori dalle logiche del mercato e del profitto.

Il primo quesito chiedeva l'abrogazione dell'art. 23-bis (del decreto Ronchi) il quale obbligava entro il 31 dicembre 2011 la vendita dei servizi locali di rilevanza economica (tra cui il servizio idrico integrato) ai privati per il 40%.

Il secondo quesito abrogava invece la parte, dell'art. 154 (TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) del Decreto Legislativo nr. 152 del 3 aprile 2006 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE", relativa alla remunerazione del capitale investito nella gestione del servizio idrico stesso.

Con la vittoria del SI al quesito nr. 1 viene ripristinata la normativa europea in tema di affidamento dei servizi pubblici, la quale prevede 4 modelli gestionali:

- società privata (**ente di diritto privato**);
- società mista pubblico – privata (**ente di diritto privato**);
- società SpA o di capitali (**ente di diritto privato**) a totale capitale pubblico (cd. "in house");
- **azienda speciale (ente di diritto pubblico) anche consortile;**

Con la vittoria del SI al quesito nr. 2 viene eliminata la remunerazione del capitale investito per la gestione del Servizio Idrico Integrato e quindi del profitto "per legge" sull'acqua.

Entrambi gli esiti referendari sono stati "ufficializzati" dalla Corte Suprema di Cassazione, il giorno 14 luglio 2011, alla quale fa riferimento anche il Capo dello Stato in due Decreti (DPR 113/11 per il primo quesito e DPR 116/11 per il secondo quesito) divenuti Legge dello Stato con la pubblicazione nella G.U. nr. 167 del 20 Luglio 2011.



FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI PER L'ACQUA

"Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci." (Gandhi)



CONSIDERAZIONI GENERALI

A seguito di questa premessa, il Comitato considera assenti, in quanto esposto nella Relazione Generale del Piano d'Ambito, gli aspetti che renderebbero effettivamente pubblica la gestione del SII della provincia di Varese e in particolare:

- il modello gestionale e organizzativo proposto è la società “in house” a totale capitale pubblico. Di contro, nella relazione generale **l'Azienda Speciale non viene mai presa in considerazione;**
- viene considerata prima la temporanea re-introduzione del 7% del capitale investito in ogni anno del Piano, poi si considera il nuovo metodo tariffario transitorio per gli anni 2012 – 2013 da parte dell'AEEG (**emanato il 28/12/12 con delibera nr. 585/12**), per la quale il Forum Nazionale dei Movimenti per l'Acqua ha elaborato le proprie critiche che di seguito riporteremo.

Un'altra rilevante lacuna nel Piano d'Ambito è, da noi considerata, il fatto che non vi sono riferimenti chiari ai concetti di Solidarietà (l'accesso all'acqua potabile come diritto) e alla Partecipazione (intesa come parte integrante delle scelte e della gestione).

Per quanto riguarda la Solidarietà è inconcepibile, dal nostro punto di vista, la sospensione del servizio come previsto nel Piano in caso di morosità accertata e dopo avviso per mezzo di raccomandata. La nuova forma di gestione dovrebbe prevedere la garanzia di un quantitativo minimo giornaliero di 50 lt. per persona (stabilito dall'OMS) anche in caso di morosità, rispondendo al principio dell'accesso all'acqua come diritto fondamentale di ogni persona secondo criteri di parità sociale e di solidarietà ribadito dall'assemblea Generale delle Nazioni Unite (Risoluzione ONU del 29 luglio 2010).

Per quanto invece riguarda la Partecipazione non ci si può permettere di relegare quella dei cittadini / lavoratori al solo ruolo di “spettatore critico” (come si verificherebbe con il controllo analogo indispensabile nella gestione “in house”), ma che invece deve realizzarsi come parte integrante della futura gestione.

A tale proposito facciamo alcuni riferimenti a cominciare da

- l'art. 43 della Costituzione Italiana, che permette la partecipazione attraverso “...la legge può riservare o trasferire ... ad enti pubblici o comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio che abbiano carattere di preminente interesse generale.”



FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI PER L'ACQUA

"Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci." (Gandhi)



- La Direttiva UE 2000/60 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, art.14 “Il successo della presente direttiva dipende da una stretta collaborazione e da un'azione coerente a livello locale, della Comunità e degli Stati membri, oltre che dall'informazione, dalla consultazione e dalla partecipazione dell'opinione pubblica, compresi gli utenti”.
- La Risoluzione del Parlamento Europeo del 15/03/2006 che dichiara l'acqua “bene comune dell'umanità” e la sua gestione “...si basi su un'impostazione partecipativa e integrata, che coinvolga gli utenti ed i responsabili decisionali nella definizione delle politiche in materia di acqua a livello locale e in modo democratico”.

Il Piano prevede una gestione del SII attraverso un “unico” gestore per l'intera Provincia, mentre si dovrebbe optare per una gestione di tipo “unitario” su base provinciale, con una visione d'insieme ed una programmazione su larga scala degli interventi, e si organizzi praticamente in riferimento alla Direttiva UE 2000/60, la quale prevede che la gestione delle acque sia organizzata per bacino idrografico, cioè quella parte del territorio drenato direttamente o tramite affluenti da un determinato corso d'acqua.

A tale scopo si rende utile lo studio per un accorpamento degli agglomerati, considerati: “l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente, in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale” e delle realtà già organizzate sul “modello” del bacino idrografico (es. Lura, Bozzente, ecc.).

Dovrebbe pertanto integrarsi il ragionamento sulle sedi territoriali e sui poli di intervento previsti nel Piano, ma sviluppati su una gestione consortile e disegnato sui bacini idrografici di riferimento.

Il Piano di Gestione, a seguito della delibera 1/2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, è lo strumento idoneo per l'applicazione della Direttiva UE 2000/60.

AZIENDA SPECIALE

Il modello gestionale attraverso l'Azienda Speciale risulta mancante di qualsiasi riferimento all'interno del piano. Si giustifica la scelta della gestione in house citando il comma 5-bis dell'art. 113 del TUEL confrontando le tre opzioni da esso considerate (gestione privata, mista e in house) senza menzionare l'esito referendario. **Evidenziamo il fatto che il comma 5-bis dell'art. 113 del TUEL sia attualmente abrogato.**

Inoltre considerato che come citato nella relazione generale “.....a livello europeo è riconosciuta infatti la massima libertà di scelta in capo alle 141 amministrazioni e alla Provincia sulla modalità di prestazione di un servizio....”, perché allora non considerare la gestione attraverso

blog: abcvarese.blogspot.it

pagina facebook: <https://www.facebook.com/AcquaBeneComuneDellaProvinciaDiVarese>

indirizzo e-mail: abc.comitato.varese@gmail.com



FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI PER L'ACQUA

"Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci." (Gandhi)



l'Azienda Speciale?

La scelta di una gestione attraverso l'azienda speciale trova i suoi fondamenti nei principi costituzionali di cui agli artt. 1, 2, 3, 5, 9, 41, 43, 97, 114, 117, 118, 119, dal diritto internazionale e comunitario e contestualmente al TUEL precedentemente citato si può far riferimento all'art. 114 il quale recita:

Articolo 114

Aziende speciali ed istituzioni.

- 1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.*
- 2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.*
- 3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.*
- 4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.*
- 5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.*
- 5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari regionali, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della Camera di commercio del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti*
- 6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.*
- 7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.*

blog: abcvarese.blogspot.it

pagina facebook: <https://www.facebook.com/AcquaBeneComuneDellaProvinciaDiVarese>

indirizzo e-mail: abc.comitato.varese@gmail.com



FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI PER L'ACQUA

"Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci." (Gandhi)



8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale:

- a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
- b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
- c) il conto consuntivo;
- d) il bilancio di esercizio.

Teniamo a puntualizzare che in merito all'assoggettamento al patto di stabilità, l'Azienda Speciale attualmente **non ne è soggetta.**

Infatti come espressamente citato dal comma 5-bis dell'art. 114 " *A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari regionali, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012.* " **Attualmente tale decreto non è stato emanato.**

Infine l'adozione dell'Azienda Speciale viene da noi considerato come l'unico modo per mettere al sicuro una gestione davvero pubblica del SII da eventuali futuri ingressi da parte di soggetti privati in quanto occorrerebbe una decisione politica da parte degli Enti locali, attraverso una modifica dello statuto che deve essere avallata previo passaggio e votazione nei consigli comunali (**e non in consigli di amministrazione di soli soci di capitali**).

Soggetti privati (A2A S.p.a.) che comunque sono già presenti sul nostro territorio con una quota molto rilevante (il 90%) all'interno della società ASPEM S.p.A. che attualmente gestisce il SI del comune di Varese.



FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI PER L'ACQUA

"Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci." (Gandhi)



OSSERVAZIONI FORUM NAZIONALE AL METODO TARIFFARIO TRANSITORIO AEEG

Il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua ha espresso un giudizio assolutamente negativo di quanto finora prodotto dall'AEEG. Giudizio che si basa sui seguenti principi:

- mancato rispetto dell'esito del II° referendum e dunque mancata eliminazione dalla tariffa di qualsiasi voce riconducibile alla remunerazione del capitale investito. Al contrario si stanno facendo rientrare dalla finestra i profitti garantiti per i gestori sotto la denominazione di "oneri finanziari sul capitale immobilizzato". Il nuovo metodo predisposto dall'Autorità, riproponendo la copertura tramite tariffa, e quindi il riconoscimento ai gestori, di una percentuale standard del capitale investito, sostanzialmente non sta facendo altro che reintrodurre lo stesso meccanismo della remunerazione del capitale investito. Infatti va ulteriormente esplicitato che gli oneri finanziari sono interessi pagati sul capitale preso a prestito e nulla hanno a che vedere con la definizione che l'Authority fornisce nei suoi documenti che è di fatto una forma di remunerazione del capitale. Inoltre, assai forzato appare il tentativo dell'Autorità di far passare la remunerazione del rischio d'impresa, ossia margine di "profitto" puro, come una voce di "costo" della gestione del servizio idrico e quindi anche in questo caso l'Autorità, riproponendo anche se in modo diverso la copertura del profitto d'impresa, "elude" il risultato del referendum poiché la maggioranza assoluta delle italiane e degli italiani ha sancito esattamente l'impossibilità di remunerare in tariffa il rischio d'impresa al di là della sua misura, in quanto ha sancito il divieto di continuare a fare profitti sull'acqua;
- illegittimità della retroattività della tariffa. Infatti sicuramente per il 2012 e perlomeno per gran parte del 2013 le tariffe che verranno determinate lo saranno in maniera retroattiva in violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi. Su questo punto la considerazione è molto semplice, e cioè che non è assolutamente corretto intervenire su tale questione stabilendo, al di là del meccanismo di rimborso della remunerazione del capitale investito, che per il periodo luglio 2011 fino al momento dell'entrata in vigore del nuovo sistema tariffario, la restituzione spettante agli utenti sia calcolata come differenza tra le tariffe realmente applicate e quelle che sarebbero scaturite dalla nuova metodologia tariffaria. In realtà, la restituzione da far tornare agli utenti non può che essere quella ingiustamente continuata a percepire da parte dei soggetti gestori relativa alla continuità della voce della remunerazione del capitale investito dal 21 luglio 2011 fino all'applicazione del nuovo metodo tariffario. In caso contrario, come quello prospettato dal documento per la consultazione, ci troveremmo di fronte ad una sorta di retroattività del nuovo sistema tariffario, come se fosse entrato in vigore dal luglio 2011, retroattività espressamente censurata dal Consiglio di Stato con varie sentenze (da ultime, vedi sentenza Consiglio di Stato, sezione VI, n. 4301 del 9 settembre 2008 e sentenza Consiglio di Stato, sezione V, n. 3920 del 30 giugno 2011) e dallo stesso Co.Vi.Ri (vedi delibera n. 7 del 1 dicembre 2008). Del resto, come già evidenziato, la Corte Costituzionale nel suo giudizio di ammissibilità del

blog: abcvarese.blogspot.it

pagina facebook: <https://www.facebook.com/AcquaBeneComuneDellaProvinciaDiVarese>

indirizzo e-mail: abc.comitato.varese@gmail.com



FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI PER L'ACQUA

"Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci." (Gandhi)



referendum ha sancito che la normativa tariffaria residua, senza la remunerazione del capitale, è immediatamente applicabile. Quindi non esiste e non è mai esistito un “vuoto normativo” da colmare;

- arretramento su posizioni più favorevoli ai gestori e conseguente peggioramento del quadro regolatorio in materia di tariffa idrica sia rispetto all'attuale Metodo Normalizzato, sia rispetto alla proposta di Metodo Tariffario Transitorio presente nel documento di consultazione (290/2012). Ad esempio verranno riconosciuti i costi sostenuti così come iscritti nel bilancio della società anche se più alti dei costi programmati. Il Metodo normalizzato prevedeva il riconoscimento dei soli costi programmati senza possibilità di riconoscere in tariffa i costi di bilancio se più alti (tradotto se l'azienda spendeva di più delle entrate programmate non le poteva recuperare). Con il nuovo metodo transitorio, invece, saranno coperti anche gli sforamenti di costo rispetto a quanto programmato (nel Piano d'Ambito). Anche in questo caso il Forum dei Movimenti per l'Acqua aveva chiesto di attenersi ai costi del Piano d'Ambito. Inoltre completamente fuori da ogni logica concessoria si presenta anche il prospettato riconoscimento in tariffa delle perdite su crediti nella misura del 2% del fatturato. Il recupero crediti è uno dei campi in cui si misura l'efficienza della gestione e la capacità dell'attore industriale di dimostrare la propria competenza e la propria esperienza. Ammettendo un riconoscimento delle perdite su crediti nella misura standard del 2% si crea un ingiusto appiattimento verso il basso dei modelli di gestione e si disincentiva il raggiungimento di standard di efficienza elevati. In tal modo si crea un'ulteriore possibilità di profitto per il gestore che dovesse, in maniera efficiente, recuperare i crediti vantati e, dunque, minimizzare la portata delle perdite su crediti.

In conclusione anche su tale questione il nuovo metodo tariffario appare largamente e arbitrariamente più favorevole ai gestori del vigente Metodo Normalizzato.

- il Metodo Tariffario Transitorio così come definito dall'AEEG condurrà ad una sostanziale sanatoria di tutte le illegittimità, inadempienze e irregolarità attualmente registrate in diverse gestioni. Infatti, tale metodo prende a base di determinazione delle tariffe 2012 e 2013 quelle che erano le tariffe definite dal Piano d'Ambito, ovvero quelle basate sul presupposto di una gestione impeccabile e dell'effettiva realizzazione degli investimenti previsti negli anni successivi alla redazione del piano d'ambito o della sua ultima revisione. Ovvero non tiene in alcun conto la qualità del servizio reso e gli investimenti pregressi effettivamente effettuati. E' in questo che siamo in presenza di una sanatoria di fatto del pregresso.



FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI PER L'ACQUA

"Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci." (Gandhi)



OSSERVAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE ALLA RELAZIONE GENERALE

8 LIVELLI DI SERVIZIO OBIETTIVO

MONITORAGGIO E RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE

Pag. 238

"Il Gestore si deve impegnare altresì a fornire agli utenti chiare e complete informazioni sui metodi di risparmio idrico nell'ambito domestico, anche attraverso la divulgazione di apposite pubblicazioni finalizzate alla diffusione della cultura del risparmio della risorsa."

Il risparmio della risorsa idrica dovrebbe essere un impegno prioritario dell'Ufficio d'Ambito attraverso percorsi di formazione delle amministrazioni locali finalizzati ad includere norme di sostenibilità ambientale all'interno del Regolamento Edilizio.

Perché sia efficace la lotta allo spreco della risorsa idrica, il Piano di Ambito dovrebbe intervenire su tutto il campo d'impiego della risorsa, senza affidarsi esclusivamente agli investimenti per il rinnovo delle reti, ecc. I dati sulle perdite nella rete della Provincia di Varese risultano ben al di sotto della media nazionale, e il solo affidamento agli interventi non modificherebbe profondamente quella che potrebbe essere una "cultura" dello spreco. Per un controllo puntuale ci si dovrebbe affidare a lettori per ciascuna utenza (molte utenze sono collettive, vedi condomini, ecc.) e strutturare la tariffe anche per fasce di consumo, con riferimento alle modalità già segnalate dalla Legge di Iniziativa Popolare del Forum movimenti per l'acqua.

Risulterebbe fondamentale parallelamente un rinnovamento e un indirizzo chiaro per quanto concerne l'uso della risorsa nel sistema agricolo e in quello industriale, di gran lunga più ampio rispetto a quello per uso umano. Un approccio culturale differente ma, anche e soprattutto gli adeguati strumenti di controllo e sanzioni certe, oltre a delle chiare politiche che disincentivino lo spreco della risorsa, le quali dovrebbero vedere nel Piano di Ambito il più diretto promotore, cosa che non ci sembra risulti dalle pagine di questa relazione.

MOROSITA'

pag.240

"Qualora il Gestore verifichi la sussistenza di una situazione di morosità tale da giustificare la sospensione del servizio, preavviserà il Cliente, tramite raccomandata a/r da spedirsi almeno 30 giorni prima della data prevista per l'interruzione. A detto avviso sarà allegata copia della o delle fatture non pagate. La sospensione potrà essere revocata in ogni momento, a patto che il Cliente dimostri il pagamento delle fatture arretrate".

Riteniamo inammissibile ed incostituzionale la sospensione dell'erogazione della risorsa idrica per morosità. Chiediamo che attraverso una finanza dedicata, con l'utilizzo tra le varie

blog: abcvarese.blogspot.it

pagina facebook: <https://www.facebook.com/AcquaBeneComuneDellaProvinciaDiVarese>

indirizzo e-mail: abc.comitato.varese@gmail.com



FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI PER L'ACQUA

"Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci." (Gandhi)



possibilità, della destinazione di fondi regionali per il SII, fondi derivati da violazioni delle leggi di tutela del patrimonio idrico (si ricorda che la Direttiva 2000/60 parla del concetto di "chi inquina paga") e tasse di scopo relative al prelievo fiscale sulla produzione di sostanze chimiche inquinanti per l'ambiente idrico (ancora in linea con la Direttiva 2000/60), si garantiscano, anche in caso di morosità, i 50 lt. giornalieri per persona considerata diritto umano e quantitativo minimo vitale.

CARTA DEL SERVIZIO

Pag. 242

"La Carta del Servizio Idrico Integrato è il documento che definisce gli impegni che il Gestore assume nei confronti dei propri Clienti con l'obiettivo di contribuire a migliorare sia la qualità dei servizi forniti che il rapporto tra i clienti e la Società fornitrice dei servizi."

La Carta del Servizio Idrico Integrato dovrebbe comprendere anche l'impegno del Gestore nei confronti dei propri Clienti di garantire il diritto di accesso a tutte le informazioni di carattere ambientale.

QUALITÀ DELLE ACQUE POTABILI

Pag. 249

"I valori di qualità dell'acqua erogata, misurati dal Gestore al punto di consegna all'utente, devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs.31/2001). La verifica del livello di qualità è assicurata dai costanti controlli eseguiti dal laboratorio del Gestore."

Al fine di garantire un servizio ottimale nell'analisi della qualità dell'acqua erogata, il nuovo Gestore dovrebbe affidarsi esclusivamente, per i parametri analizzati, a laboratori accreditati dall'ente certificatore italiano ACCREDIA.

Il monitoraggio di parametri chimico-fisici caratterizzati da valori prossimi ai limiti di legge e/o con andamenti molto variabili e transizioni rapide, dovrebbe avvenire tramite campionamenti frequenti, con cadenza non superiore ai 15 giorni.

Per fornire agli utenti un'informazione tempestiva e puntuale sulla qualità dell'acqua erogata, i risultati di tutte le analisi effettuate dovrebbero essere disponibili in tempi brevi sul sito del Gestore.



FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI PER L'ACQUA

"Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci." (Gandhi)



10 – MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE

10.2 “IN HOUSE PROVIDING”: le ragioni di una scelta

Pag. 282

“Ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 267/2000, comma 5-bis, l’erogazione del servizio avviene secondo le discipline del settore e nel rispetto della normativa dell’Unione Europea, con conferimento della titolarità del servizio a:..”

Tale comma 5 bis dell'art. 113 del TUEL è stato abrogato (Aggiornamento TUEL del Maggio 2012).

Pag. 283

“La scelta dell’affidamento diretto ad una società totalmente pubblica, purché sia assicurato il cosiddetto controllo analogo alle attività svolte dal gestore, oltre ad essere pienamente legittima dal punto di vista normativo, è ritenuta la scelta ottimale nel caso dell’ATO di Varese, perché permette di mantenere un forte ruolo pubblico nelle scelte gestionali relative al servizio sul territorio...”

Evidenziamo che, nonostante il “controllo analogo” sia considerato come un aspetto fondamentale per la gestione “in house”, nei fatti tale “controllo” è risultato in troppi casi più formale che sostanziale, motivo per il quale la giurisprudenza sia nazionale che comunitaria è dovuta intervenire, chiarendone la fragilità e l’inefficacia della sua azione.

Citiamo una puntuale decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) della Regione Sicilia, rubricata n. 719 e risalente al 4 settembre 2007 (in particolare il p. 16 del dispositivo), “il Consiglio di Stato ha evidenziato come il pericolo maggiore che si annida all’interno del concetto di Controllo Analogo vada ricercato nella astrattezza ed ampiezza longitudinale del significato della stessa; circostanza, questa, idonea a rappresentarne, talvolta, una ricorrenza meramente formale e niente affatto concreta del controllo analogo”.

È interessante inoltre rilevare la definizione del concetto di “controllo analogo” secondo il Consiglio di Stato, sulla base della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 1 del 03/03/2008 dove in estrema sintesi, l’Adunanza Plenaria ha ribadito il principio cardine secondo il quale il controllo societario totalitario esercitato dal soggetto pubblico sull’affidatario non costituisce condizione sufficiente per giustificare l’affidamento diretto del servizio se ad esso non si associa un’influenza dominante (determinante) dell’ente pubblico sia sulle decisioni strategiche, sia sulle scelte più importanti assunte dal gestore del servizio.

Ribadiamo quindi che la vittoria del referendum e l’abrogazione dell’art.23 bis ha restituito agli Enti Locali e alla Provincia la possibilità di una gestione diretta attraverso la forma dell’Azienda Speciale, senza dover imbattersi in meccanismi deficitari quali il c.d. “controllo analogo”.

Risulta decisamente incomprensibile, alla luce di quanto sopra, la mancanza di tale scelta nel Piano d’Ambito.



FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI PER L'ACQUA

"Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci." (Gandhi)



“La scelta dell’affidamento in house inoltre consente di mantenere un controllo pubblico completo e interattivo, in tal modo garantendo ai cittadini dell’ATO adeguate politiche industriali di adeguamento delle infrastrutture, la realizzazione a regola d’arte dei nuovi investimenti, un livello di qualità elevato del servizio erogato, scelte di regolazione tariffaria orientata alla sostenibilità, un forte efficientamento dei costi, opportune politiche di remunerazione del capitale, di ammortamento dei cespiti e di pianificazione degli investimenti.”

Si prevede la remunerazione del capitale investito nonostante sia stata eliminata dall'esito referendario dello scorso giugno 2011 della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo scorso 21 luglio 2011 del Decreto del Presidente della Repubblica nr. 116/11.

Pag. 284

“Per rispettare queste condizioni, il Gestore Unico in house dovrà pertanto dimostrare di essere interamente partecipato da enti locali (o al massimo da società pubbliche non privatizzabili nel breve-medio periodo)...”

Non si esclude pertanto la possibilità di una privatizzazione in tempi più lunghi non ben specificati, in contrasto con il principio del controllo analogo. Questa eventualità rafforza i dubbi e le preoccupazioni del Comitato Acqua Bene Comune sulla probabilità che una gestione all’interno del diritto privato, quale è anche la forma della S.r.l., per quanto inizialmente a totale partecipazione pubblica, possa in quanto società, essere privatizzata appena si presenteranno le condizioni politiche ed “economiche” necessarie.

Pag. 284

“Predisporre una governance pubblica forte e organizzata, in grado di monitorare l’andamento delle gestioni, anche mediante l’istituzione di una “regia pubblica” per l’esecuzione del Piano d’Ambito”

A tale proposito riteniamo sia importante una definizione più puntuale e concreta di questo obiettivo, attraverso la partecipazione di rappresentanti della società civile all’interno del CdA e la costituzione di un Comitato di controllo, in questo caso, totalmente partecipato da rappresentanti della società civile, per vigilare sull’intero operato nella gestione del SII e in forma gratuita.

10.9 IL PERSONALE

Pag. 299

“Il successo della Società, sul piano del raggiungimento di elevati standard di qualità del Servizio e sul piano dei risultati economici finanziari che una struttura di tipo privato deve garantire, può essere raggiunto solamente attraverso il raggiungimento di un saldo equilibrio tra i seguenti aspetti:”



FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI PER L'ACQUA

"Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci." (Gandhi)



L'uso della dicitura "struttura di tipo privato" richiama forme di gestione organizzate con modalità tipiche del diritto privato e finisce con richiamare i dubbi già espressi per l'osservazione sulla possibilità di privatizzazione a pag 284.

Pag. 300

"Composizione dell'organo di amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del [decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135](#), di cinque membri, con la presenza di almeno tre dipendenti delle amministrazioni titolari delle partecipazioni, cioè della Provincia di Varese e dei Comuni dell'ATO della Provincia di Varese, scelti d'intesa tra le predette amministrazioni"

La costituzione del CdA basato esclusivamente sul sopracitato decreto, non garantirebbe la necessaria rappresentatività di tutti i soggetti interessati dal servizio, sottraendo di fatto la possibilità a rappresentanti della società civile di farne parte, necessaria conseguenza a seguito dell'espressione popolare del referendum, dei richiamati principi di partecipazione in premessa e per rispondere alla natura stessa della risorsa e all'obiettivo finale: la gestione concreta e collettiva di un bene comune.

A testimonianza di quanto scritto sopra citiamo lo statuto dell'Azienda Speciale ABC Napoli il quale prevede la presenza all'interno del C.d.a. di due soggetti espressione della società civile.

10.10 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Pag. 301

"Si evidenzia inoltre che sulla base delle considerazioni precedentemente esposte è demandata al gestore la riorganizzazione dell'organico necessario per ciascuna funzione o servizio previsto potendo attribuire più funzioni ad una stessa unità organizzativa"

Data la responsabilità del nuovo soggetto gestore per la riorganizzazione dell'organico, nonché l'utilizzo di alcune espressioni come: "attribuire più funzioni ad una stessa unità produttiva" che, nel lessico dell'organizzazione del lavoro potrebbe voler dire molte cose, diventa necessario un confronto con i lavoratori del SII attualmente coinvolti, come parte integrante del processo di trasformazione.

"Occorre peraltro considerare che la partenza attuale prevede, come anticipato, il trasferimento da parte delle aziende di circa n.420 dipendenti, e 4 dai Comuni"

"Le aziende medesime non sono state in grado di presentare un piano dei pensionamenti nell'arco temporale dei prossimi 6/11 anni e non sono stati in grado di fornire maggiori dettagli sulle posizioni attualmente ricoperte dai singoli dipendenti, adducendo l'impossibilità di fornire i dati fino a quando non avranno espletato le trattative sindacali. A seguito di questi passaggi aziendali, necessari e dovuti, le medesime"



FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI PER L'ACQUA

"Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci." (Gandhi)



Considerato che le aziende non hanno alla data di pubblicazione del Piano d'Ambito comunicato un piano di pensionamenti per il proprio personale che verrà trasferito nella New.co, come è possibile prevedere un "taglio" al personale di ben 84 unità in 11 anni (vedasi figura 2 pag. 304) se non per assolvere quella gestione privatistica? (di cui all'osservazione del punto 10.9. e meglio esplicitata alla pagina 315)

QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE

Pag. 306

"Al Servizio Qualità, Sicurezza e Ambiente, che riferisce direttamente alla Direzione Generale, spetta l'attività di controllare gli adempimenti previsti dalle vigenti normative..."

Per garantire un controllo qualitativo delle acque da monte a valle, occorrerebbe considerare interamente i bacini naturali idrogeologici e quindi, se necessario collaborare con gli Uffici d'Ambito delle province confinanti.

La struttura QUALITA', SICUREZZA ED AMBIENTE dovrebbe inoltre avvalersi di un gruppo di lavoro, a costo zero, costituito da tecnici ARPA, Regione, ASL, comuni e rappresentanti di ISDE (Associazione Medici per l'Ambiente), MD (Medicina Democratica) e Associazioni/Comitati sensibili alla tutela della risorsa idrica in termini di quantità e qualità.

10.11 ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

Pag. 315

"I costi operativi sono stati efficientati del 5% nei primi 6 anni di Piano e del 15% nei successivi 5 al fine di tenere in considerazione le economie di scala derivanti dalla creazione del gestore unico ambito. Ai fini tariffari tali costi risultano ulteriormente ridotti per tenere conto del miglioramento di efficienza richiesto dal metodo normalizzato. Ne risulta una riduzione dell'iniziale costo pari agli attuali €.16.010.497,00 del circa 19% in 11 anni (€.13.009.558,00) corrispondente alla riduzione per pensionamenti etc. di 80 unità"

"Il metodo normalizzato prevede, infatti, che nella determinazione della tariffa per l'intero arco della gestione sia perseguito l'obiettivo del miglioramento di efficienza"

"Tale miglioramento di efficienza deve consentire la riduzione dei costi operativi a vantaggio degli investimenti e favorire il raggiungimento degli obiettivi, come sopra dettagliato nella FIGURA 2"

Vi è inoltre una contraddizione di affermazioni: prima (pagina 301) si dice che le Aziende non hanno comunicato un piano di pensionamenti dal 2013 al 2022 e poi (pagina 315) si quantifica, per giustificare la riduzione iniziale del costo, la riduzione per pensionamenti è di 80 unità.



FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI PER L'ACQUA

"Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci." (Gandhi)



11.2 IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELL'ATO DELLA PROVINCIA DI VARESE

FLUSSO DI CASSA PROSPETTICO

Pagg. 337-338

"Per il finanziamento del Piano, oltre alla liquidità generata dalla gestione corrente e all'utilizzo dei fondi accantonamento per il finanziamento del Piano Stralcio (31.762.070,18 euro pag. 331) ai sensi della legge 388/2000, è stato previsto, sulla base delle scelte assunte dal CDA dell'Ufficio di Ambito, di versare un capitale sociale minimo di 40.000€ e ricorrere all'attivazione di mutui della durata di 15 anni ad un tasso del 7%. Il valore complessivo dei mutui accesi risulta pari a 203,518 milioni di euro"

Le scelte determinanti di cui sopra, assunte dal CdA, sono del tutto inerenti al Piano industriale e agli investimenti, e dovrebbero, in una normale procedura di gestione "pubblica" di un servizio collettivo essere condivise e sottoposte all'esame e all'approvazione da parte di tutti i soggetti coinvolti nella gestione stessa, per rispondere ai criteri di un efficace "controllo analogo" e non a scelte arbitrarie ed esclusive del CdA.

Si evidenzia inoltre la mancanza di informazioni e di trasparenza rispetto alle scelte che riguardano i mutui, con criteri di confronto (per es. nominativi di banche, prodotti da analizzare, tassi differenti, preventivi ecc.) che possano chiarire la volontà del CdA.

Infine, data la natura del servizio, riterremmo utile il ricorso per l'attivazione dei mutui alla Cassa Depositi e Prestiti che potrebbe garantire tassi più vantaggiosi, soprattutto all'interno di una logica, che da noi considerata necessaria, del ripristino della sua funzione originaria: il finanziamento delle opere pubbliche a tassi agevolati.

"Le proiezioni finanziarie sono state, inoltre, effettuate ipotizzando che la società di gestione non distribuisca utili ai soci e che quindi l'intero utile venga reinvestito nella gestione del servizio"

La gestione attraverso l'Azienda Speciale prevede "...l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti" (rif. Comma 4 art. 114 TUEL), SENZA ALCUNA FORMA DI IPOTESI.

Inoltre non si parla di utili ma di avanzi di gestione in quanto la sua natura giuridica non prevede profitti come invece obbligo per società di diritto privato (quali per esempio S.r.l.).

"Il conto economico chiude sempre in utile seppur con risultati modesti."

"Dal punto di vista finanziario la tabella evidenzia il valore e la tempistica di accensione dei mutui previsti per il finanziamento del Piano. In particolare si prevede di attivare mutui per circa 203,5 milioni nel periodo 2013-2027. Sulla base della liquidità generata dalla gestione, nel Piano si prevede di rimborsare tali mutui per un importo pari a circa 189 milioni"

blog: abcvarese.blogspot.it

pagina facebook: <https://www.facebook.com/AcquaBeneComuneDellaProvinciaDiVarese>

indirizzo e-mail: abc.comitato.varese@gmail.com



FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI PER L'ACQUA

"Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci." (Gandhi)



corrispondente a circa l'92% dell'importo complessivo acquisito. Ne deriva che alla fine del periodo il Piano si chiude con un debito residuo a valere sui periodi futuri pari a 14,6 milioni di euro"

Tale previsione viene definita modesta a fronte di una chiusura del conto economico che lascerebbe a debito la nuova new.co rispetto ai mutui accesi come descritto alla pagina 358.

Pag. 347

"Al fine di garantire l'integrale copertura dei costi di esercizio e di investimento secondo quanto richiamato dall'art. 11 del TUEL D. Lgs 267/2000, dalla Direttiva 2000/60 e dal D. Lgs 152/2006, decreto di recepimento della Direttiva stessa, sono stati inseriti in ogni anno di Piano nella Tariffa del SII gli oneri finanziari e tributari generati dalla gestione del servizio e dalla realizzazione degli investimenti nel limite massimo del 7% del Capitale Investito. Tale impostazione è stata assunta temporaneamente in attesa dell'emanazione del nuovo Metodo tariffario da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas"

L'art. 154 comma 1 del D. Lgs 152/2006 è stato modificato a causa dell'esito referendario dello scorso giugno 2011 come cita il D.P.R. nr. 116/11 del 18 Luglio 2011 che recita:

Abrogazione parziale, a seguito di referendum popolare, del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. (11G0159)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 75 della Costituzione;

Visto l'articolo 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Visti gli atti trasmessi in data 14 luglio 2011 da parte dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2011, per l'abrogazione parziale del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana

il seguente decreto:

Art. 1

1. **In esito al referendum di cui in premessa, il comma 1 dell'articolo 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», limitatamente alla seguente parte: «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito», e' abrogato.**

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della

blog: abcvarese.blogspot.it

pagina facebook: <https://www.facebook.com/AcquaBeneComuneDellaProvinciaDiVarese>

indirizzo e-mail: abc.comitato.varese@gmail.com



FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI PER L'ACQUA

"Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci." (Gandhi)



Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2011

Tale decreto con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo scorso 21 luglio 2011 è diventata legge dello stato. Quindi la re-introduzione del 7% della remunerazione del capitale investito, anche solo "temporanea" non è attuabile.

PIANO TARIFFARIO

E' interessante comprendere la differenza fra la vecchia tariffazione e quella che si andrebbe ad approvare e per fare ciò ci si deve riferire al documento intitolato "Riconoscimento organizzativa – giuridico economica – finanziaria e tariffaria" poiché non presente alcun riferimento nella relazione generale.

Nel documento si analizza la vecchia tariffa (quella che ancora oggi stiamo pagando) per arrivare ad una tariffa media di base provinciale. Dal momento che il SI non è ancora integrato, le tariffe si dividono in: Acquedotto, Fognatura e Depurazione.

Dalle varie comparazioni fra minime e massime si arriva per il servizio acquedotto ad una tariffa media base provinciale di 0,30 euro/mc. Per la fognatura a 0,10 euro/mc e per la depurazione a 0,30 euro/mc. Sommandole tutte, per arrivare ad una tariffa del SII, lo studio indica una tariffa media base di 0,7023 euro/mc. Le tariffe della fognatura e della depurazione sono inoltre già comprensive del 15% di maggiorazione provinciale per il finanziamento delle opere del Piano Stralcio.

La tariffa media applicabile, in riferimento al Piano d'Ambito, con la nuova gestione è : 1,0297 euro/mc. Quindi la differenza fra le due tariffe risulta: 1,0297 – 0,7023 = 0,3274 euro/mc che, rispetto alla tariffa vecchia significa un rincaro di circa il 45%.

Crediamo che, il ricorso ad una finanza dedicata, l'eliminazione della remunerazione del capitale investito (sotto qualunque veste), una scelta più ponderata dei tassi sui mutui e l'esclusione di qualsiasi forma di profitto garantirebbe una diminuzione della percentuale di rincaro.

Varese, 14/01/13

Comitato per l'Acqua Bene Comune della Provincia di Varese